



ROSANNA ORTU
Università di Sassari

Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*

SOMMARIO: - 1. Breve nota biografica. - 2. Professore dell'Università di Sassari. - 3. La produzione scientifica degli anni 1897-1898.

1. – Breve nota biografica

Nell'anno accademico 1896/97 la cattedra di Diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari venne attribuita al professor Salvatore Riccobono, il cui apporto agli studi romanistici è stato paragonato dal Sanfilippo «solo a quello di quei pochi che hanno impresso una svolta decisiva alla evoluzione della Scienza: a quello di un Cartesio, di un Galileo, di un Volta, le cui scoperte non sono certo citate, ma presupposte in ogni moderna indagine di filosofia, di astronomia, di fisica»[1].

Salvatore Riccobono era nato a San Giuseppe Jato il 31 gennaio 1864[2]. Frequentò i corsi di ginnasio inferiore e superiore al Seminario di Monreale e si laureò in giurisprudenza nell'Università di Palermo nel 1889, discutendo una tesi di diritto romano sull'istituto del possesso. Dopo aver conseguito la laurea, seguì i suggerimenti del prof. Giuseppe Gugino, che fu suo docente di diritto romano, si recò in Germania al fine di perfezionare gli studi giuridici. Rimase in Germania per quattro anni, fino al 1893, dove frequentò i corsi tenuti da prestigiosi Maestri (Ernst Eck, Heinrich Dernburg, Lewin Goldschmidt, Alfred Pernice, Otto Lenel, Otto Gradewitz, Bernard Windscheid) nelle Università di Monaco di Baviera, Lipsia, Berlino, Strasburgo. Il soggiorno ininterrotto di quattro anni in Germania, in un «clima culturale particolarmente stimolante confermò la convinzione che l'indirizzo storico era, per gli studi del diritto romano, l'unico che aveva ormai significato, ne intravide le prospettive e ne assorbì i metodi, e al contempo consolidò la propria formazione giuridica»[3].

Al suo ritorno in Italia seguì il grande Vittorio Scialoja e si perfezionò nella sua scuola di esegesi[4]. Negli anni 1893-1895 furono pubblicati i Suoi primi lavori scientifici[5] nei quali «indicò subito le linee fondamentali d'un metodo di ricerca – espressione ed ulteriore sviluppo di quelli appresi dai suoi Maestri – che avrebbe dato immediatamente risultati di estremo interesse e aperto più tardi prospettive del tutto imprevedute»[6].

Nel 1895 Salvatore Riccobono conseguì la libera docenza nell'Università di Parma

e, successivamente, divenne professore nell'Università di Camerino (1895-1896). Dal febbraio 1897 fu professore ordinario nell'Università di Sassari e, nell'ottobre dello stesso anno, si trasferì nell'Università di Palermo dove insegnò Istituzioni di Diritto Romano fino 1931. Fu Rettore dell'Ateneo palermitano negli anni 1908-1911 e ricoprì la carica di Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1921 al 1931. Sempre a Palermo, il Riccobono fu promotore della creazione del «Seminario Giuridico» ed inoltre, nel 1912, fondò gli «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo»[7].

Durante gli anni della Sua lunga permanenza palermitana fu invitato a tenere un corso di conferenze presso Università di Londra nonché una lezione nell'Università di Oxford, dove gli venne conferito il titolo di *Doctor honoris causa of Civil Law* (maggio 1924); oltre a ciò, nell'anno scolastico 1928-29, su invito della *Catholic University of America*, tenne un corso di lezioni di Esegese a Washington, venne nominato *Magister ad vitam* e in suo onore venne fondato il 'Riccobono Seminar of Roman Law'[8].

Nel 1932 fu chiamato nell'Università di Roma "La Sapienza", dove venne istituita per Lui, nella Facoltà di Giurisprudenza, la cattedra di Esegese delle fonti di diritto romano; dall'anno successivo, in seguito alla scomparsa di Pietro Bonfante, gli venne attribuita la cattedra di Diritto romano. Nel 1934 divenne segretario perpetuo del *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* fondato nel 1888 dal Suo Maestro Vittorio Scialoja[9].

In seguito all'approvazione della legge che ridusse a 70 anni il limite di età per l'insegnamento dei professori universitari, Salvatore Riccobono fu collocato a riposo nel 1935[10]. Dopo poco tempo fu nominato professore emerito nell'Università di Roma e continuò ad insegnare diritto romano nel Pontificio Ateneo Lateranense[11] sino alla fine del 1955. La sua attività scientifica si interruppe[12] solo qualche anno prima della morte avvenuta a Roma il 5 aprile 1958.

2. – Professore dell'Università di Sassari

Salvatore Riccobono venne nominato, con Decreto Reale del 21 gennaio 1897, in seguito a concorso, Professore ordinario di diritto romano nella R. Università di Sassari e prese immediatamente servizio dal primo febbraio dello stesso anno[13].

Il concorso per un posto di ordinario alla cattedra di diritto romano si era ormai concluso il 23 ottobre 1896[14]. La commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Filippo Serafini e composta dai professori Giuseppe Brini, Muzio Pampaloni, Carlo Fadda e Contardo Ferrini, attribuì il primo posto al prof. Gino Segrè (già professore ordinario di pandette all'Università di Cagliari) e il secondo posto, *ex aequo*, ai professori straordinari Emilio Costa e Salvatore Riccobono, i quali vennero «riconosciuti pienamente meritevoli di essere nominati in qualità di ordinari»[15]. La Commissione, inoltre, stabilì che nella «prevedibile ipotesi» di rifiuto dell'incarico da parte del prof. Segrè, venisse «chiamato ad occupare la cattedra uno dei due concorrenti collocati *ex aequo*»[16].

Dalla lettura della Relazione della commissione esaminatrice emerge chiaramente l'altissimo valore del candidato Salvatore Riccobono nonché della Sua produzione scientifica «in cui predomina la critica delle fonti e l'esegese, per cui l'autore ha molta attitudine e ottima preparazione, alla quale hanno contribuito gli studi da lui fatti sotto la guida dei principali maestri in Germania»[17]. L'ottimo giudizio espresso dalla commissione esaminatrice si conclude con l'affermazione che «niuno può negare che in pochi anni il Riccobono siasi acquistato un posto distinto nella scuola italiana e che si abbia ogni ragione a molto sperare dal suo ingegno acuto, dalla sua coltura, dalla sua grande attività»[18].

Nella R. Università di Sassari, Salvatore Riccobono venne chiamato a ricoprire la

cattedra di Diritto Romano rimasta priva di titolare in seguito alla scomparsa del prof. Salvatore Virdis Proserpi avvenuta nel 1895[19].

Dall'analisi dei Registri delle deliberazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Sassari emergono alcune tracce del brevissimo periodo di permanenza del Riccobono nell'Ateneo turritano. Nella Seduta del 12 marzo 1897 il Riccobono, «testè giunto in questa Università»[20], venne designato a leggere il discorso inaugurale degli Studi al principio del nuovo anno scolastico 1897/98. Nella Deliberazione del 21 giugno 1897, invece, si legge che il Ministro della P. Istruzione, con partecipazione del 26 maggio 1897, comunicò al preside della Facoltà di Giurisprudenza il trasferimento, disposto per l'anno scolastico successivo, del prof. Riccobono, che ne aveva fatto richiesta, alla Facoltà Giuridica di Palermo in qualità di professore straordinario di Istituzioni di diritto romano. Il vivo dispiacere per il trasferimento del prof. Riccobono, espresso dal preside della Facoltà Giuridica di Sassari, al contempo viene accompagnato dal compiacimento «col suddetto professore, che, riavvicinandosi alla sua terra natale, raggiunge certamente un bello ideale»[21]. Appare alquanto significativo il fatto che, nella stessa seduta del 21 giugno 1897, il Riccobono venga invitato a tracciare la carriera scientifica di Carlo Arnò, libero docente di Diritto romano nell'Università di Torino, il quale aveva presentato richiesta per «l'incarico dell'insegnamento che resterà vacante col trasferimento del Prof. Riccobono»[22]. Nel profilo scientifico, delineato dal Riccobono, si evidenzia «come gli studi di perfezionamento fatti dal candidato nelle Università del Regno e della Germania diano già una ben rilevante garanzia della seria preparazione dell'Arnò negli studi del diritto romano, che d'altronde si rivela nei lavori che ha dato alla luce nell'ultimo triennio»[23] e da ciò ne consegue accoglimento all'unanimità da parte della Facoltà della domanda avanzata dall'Arnò, al quale verrà affidato l'incarico di diritto romano per l'anno scolastico 1897 - 1898[24].

3. – La produzione scientifica degli anni 1897-1898

L'imponente produzione scientifica di Salvatore Riccobono, che fu ininterrotta a far data dal 1893 fino al 1956, anno in cui furono pubblicati i Suoi ultimi scritti romanistici, è talmente vasta e corposa da non poter essere trattata in maniera adeguata in questo breve scritto. Mi limiterò a riferire della produzione scientifica nel biennio 1897-1898, a partire, quindi, dagli scritti pubblicati nel periodo di insegnamento nell'Ateneo turritano fino all'anno successivo, in cui furono editi i lavori in corso d'opera durante il soggiorno sassarese.

Senza alcun dubbio gli anni '90 dell'ottocento furono, come scrive Mario Talamanca, «importanti perché – in quel lento svilupparsi della metodologia interpolazionistica in sinergia con gli altri atteggiamenti della romanistica e non solo italiana – si venne a fissare la cornice nella quale si sarebbe svolta, per circa un cinquantennio, la ricerca sulle fonti romanistiche e sui loro contenuti giusprivatistici»[25].

Al Riccobono va riconosciuto il grande merito di aver contribuito in maniera determinante al rinnovamento nel metodo[26] negli studi romanistici iniziato alla fine dell'ottocento e protrattosi agli inizi del secolo successivo. Il grande Maestro fu l'indiscusso fondatore in Italia del metodo critico interpolazionistico[27], fin dai primi scritti «delineò, con mirabile precisione, lo scopo delle sue ricerche: ricostruire la storia interna degli istituti giuridici nel diritto classico, attraverso la ricostruzione delle singole dottrine, che in proposito i giureconsulti classici avevano elaborato»[28] dimostrando «che spesso dottrine estranee al giurista classico, cui apparteneva il frammento, si erano formate nel periodo postclassico, o immediatamente precedente alla compilazione, per opera della prassi»[29]. In questo modo il Riccobono creò un nuovo

metodo critico nell'esegesi, le cui regole venivano tratte «dalla viva realtà dei frammenti»[30]. Come afferma Ugo Brasiello «il Riccobono ci fa vedere un diritto classico dinamico, ricco di tendenze e di opinioni diverse e contrastanti, giganteggiante nella personalità dei singoli interpreti»[31].

Risale al 1897 la pubblicazione nell'Archivio Giuridico dello scritto dal titolo "La distinzione delle *impensae* e la regola *fructus intelleguntur deductis impensis*"[32]. Il tema delle *impensae*, affrontato dal Riccobono per la prima volta, per poi essere ripreso in scritti successivi[33], viene affrontato seguendo il metodo critico nell'esegesi delle fonti. L'analisi delle fonti, condotta con l'esercizio della critica del testo, porterà l'illustre Maestro a ritenere interpolato il frammento di Ulpiano D. 25.1.3.1 (Ulp. 36 *ad Sab.*), anche se il contenuto del testo risulterà essere confermato «*ad literam* dai frammenti sinaitici»[34]. Nello scritto viene esaminata la triplice distinzione delle *impensae* (*necessariae, utiles e voluptuariae*), indicata da Ulpiano in D. 25.1.1 (Ulp. 36 *ad Sab.*), nonché la regola *fructus intelleguntur deductis impensis* che risulta essere riconducibile, per il Riccobono, alla elaborazione della giurisprudenza pontificale.

Nella "Dottrina dell'alveo abbandonato", pubblicato nel 1898[35], emerge chiaramente la predisposizione del Riccobono per l'esercizio della critica del testo al fine di evidenziare «l'evolversi delle dottrine nella giurisprudenza classica, il lavoro dei compilatori bizantini diretto a rendere i frammenti più omogenei». Il rimaneggiamento del frammento D. 41.1.7.5, dimostrato dal Riccobono, in particolare della frase «*tamen [...] stricta ratione [...] sed vix est ut id obtineat*», comporterà, in seguito, l'affermazione della regola, per cui con le espressioni «*stricto iure*» o «*suptili ratione*» i Compilatori «intendessero togliere valore alla decisione classica»[36]. In quel periodo storico, l'individuazione di tale regola rappresentava una novità assoluta. Di particolare rilievo il fatto che per il Riccobono, per ragioni di equità, l'imperatore Giustiniano affermò il principio per cui l'alveo abbandonato dovesse essere attribuito agli antichi proprietari che lo avevano perduto a causa dell'invasione delle acque. In questo modo, veniva abbandonata la dottrina classica secondo cui l'alveo abbandonato doveva spettare ai proprietari rivieraschi. Il Riccobono giustifica questa scelta dell'Imperatore facendo riferimento all'*aequitas* dalla quale scaturisce il principio del diritto giustiniano «che vuole evitare in ogni caso l'arricchimento dal patrimonio altrui»[37].

Nel 1898 il Riccobono pubblicò anche un corposo saggio dal titolo "*Scholia Sinaitica*"[38], definito dal Baviera come «un vero gioiello di metodo di ricerca e di analisi [...] non esiste uno eguale in tutta la letteratura sull'argomento»[39]. Il Riccobono distinse il contenuto degli scolii in quattro masse[40] e sostenne che il contenuto dei frammenti «non è il prodotto di un solo individuo, che piuttosto si venne formando in tempi diversi»[41], individuando, inoltre, numerose interpolazioni[42] di alcuni frammenti riportati nel Digesto. L'illustre studioso ritenne che il manoscritto pervenuto dovesse rappresentare un'opera di commento prodotta da una scuola di diritto, forse di Berito[43], e che rappresentasse l'estratto di un commento greco[44]. Mette conto sottolineare che i risultati di questo lavoro del Riccobono furono utilizzati dal Peters[45] per l'elaborazione della sua tesi del c.d. "predigesto" nell'ottica di dimostrare la capacità elaborativa delle scuole d'Oriente nell'ambito del diritto romano [46].

Si può quindi affermare che «sin dal 1898 il Riccobono intuisce la grande importanza delle collezioni giuridiche bizantine per la conoscenza e la ricostruzione di istituti e dottrine classiche»[47] da cui scaturiranno nuovi e successivi studi «diretti ad esaltare l'opera creatrice della giurisprudenza classica e a vedere i frammenti tratti dalle opere dei giuristi come prodotti *romani* rimaneggiati dai compilatori a vari fini [...] onde la tesi vigorosamente affermata in quasi tutti i suoi scritti [...] che le interpolazioni avessero avuto per lo più carattere *formale* e non *sostanziale*»[48].

L'apporto del Riccobono al rinnovamento degli studi romanistici attraverso il metodo della critica del testo ha rappresentato un punto di riferimento necessario per la formazione di un gran numero di romanisti[49]. Nel profilo del Riccobono, delineato

da Antonio Mantello in occasione della presentazione degli Scritti di Paolo Frezza in Laterano, in una giornata dedicata al ricordo dei romanisti lateranensi del Novecento, emerge chiaramente il ruolo degli insegnamenti riccoboniani nella formazione degli allievi del suo allievo Riccardo Orestano: «Era quello che aveva detto la parola, se non definitiva, decisiva sulla tesi degli interpolazionisti. Ma il Riccobono era anche quello le cui dottrine dovevano essere ormai metabolizzate, costituivano un po' il necessario punto di partenza, le radici, per ulteriori sviluppi e analisi»[50]. Le metodologie di ricerca e di studio del Riccobono, strettamente ancorate ad un rigoroso impianto esegetico, continuano ad essere tutt'oggi un prezioso punto di riferimento per i romanisti del XXI secolo.

* Questo contributo sarà pubblicato anche in M. DA PASSANO-A. MATTONE (a cura di), *Storia dell'Università di Sassari*.

[1] C. SANFILIPPO, In Memoriam. *Salvatore Riccobono*, in *Iura* 9, 1958, 126.

[2] Nel 1864, oltre al Riccobono, nacquero altri due illustri romanisti: Pietro Bonfante e Gino Segrè. Per le notizie biografiche e alcuni ricordi del grande Maestro siciliano vedi: G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, I, Palermo 1936, XXII ss.; B. ALBANESE, *Ricordo di Salvatore Riccobono*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo* 26, 1958, 695-700 (= in ID., *Scritti giuridici*, a cura di M. Marrone, II, Palermo 1991, 1901-1906); U. BRASIELLO, *Salvatore Riccobono (1864-1958)*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 24, 1958, XI-XIX; P. DE FRANCISCI, *Ricordo di Salvatore Riccobono*, in *Studi romani* 6, 1958, 457-458; C. SANFILIPPO, In Memoriam. *Salvatore Riccobono*, cit., 122-133; V. ARANGIO-RUIZ-P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 62, 1959, VII-XX; F. WIEACKER, *Salvatore Riccobono*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 89, 1959, 677-682; R. ORESTANO, *L'animus' di Salvatore Riccobono*, in *Iura* 29, 1978, 1-8 (= in ID., *Diritto: incontri e scontri*, Bologna 1981; in ID., *Scritti (Antiqua 79)*, III, Napoli 1998); M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-616 [= in *Archeogate* - *Iura* (http://www.archeogate.it/IURA/d_romano/PUB/marrone/romanisti.html)]; S. RICCOBONO JR., *Salvatore Riccobono accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, in *Rassegna Siciliana di Storia e Cultura* 13, 2001, (http://www.isspe.it/Ago2001/riccobono_jr_.htm); A. MANTELLO, *Salvatore Riccobono*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 48, 2002, XVII.

[3] M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., 587 ss.

[4] Cfr. G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXXIII; U. BRASIELLO, *Salvatore Riccobono (1864-1958)*, cit., XI s.; P. DE FRANCISCI, *Ricordo di Salvatore Riccobono*, cit., 457; V. ARANGIO-RUIZ, P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., IX; R. ORESTANO, *L'animus' di Salvatore Riccobono*, cit., 9; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., 587; S. RICCOBONO JR., *Salvatore Riccobono accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit., 2.

[5] S. RICCOBONO, *Der Besitzwille und Celsus fr. 5 D. ad exhib. 10.4*, in *Archiv für die Civ. Praxis* 80, 1893, 124-127; ID., *Studi critici sui libri XVIII di Paolo ad Plautium*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 6, 1893, 119-171; ID., *Proposta di emendazione del fr. 25,2 D. 41,2*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 6, 1893, 229-233; ID., *Rec. Di Windscheid, Die indirekte Vermögensleistung*, in *Circolo Giuridico* 22, 1893, 304-306; ID., *Rec. di Ferrini C., Il Digesto*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 6, 1893, 62-69; ID., *Rec. Di Hirsch, Die Prinzipien des Sachbesitzererwerbs und Verlustes nach röm. Recht*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 14, 1893, 355-362; ID., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 50, 1893, 227-280; ID., *J.E. Kuntze (Necrologia)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 7, 1894, 135-137; ID., *Rec. Di Brunetti, Il dies incertus nella disposizione testamentaria*, in *Circolo Giuridico* 25, 1894, 144-148; ID., *Libri VI Julianus ad Minicium*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 7, 1894, 225-268, e in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 8, 1895, 169-295; ID., *Interpretazione e critica del fr. 63 D. 24.1 Paulus III ad Neratium ed il requisito della furtività nell'a. de tigno iuncto*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 53, 1895, 521-543, e in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 54, 1895, 265-281.

[6] M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., 593.

[7] Si vedano soprattutto G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., 24 s.; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., 587; S. RICCOBONO JR., *Salvatore Riccobono accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit., 2.

[8] Cfr. G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXV; P. DE FRANCISCI, *Ricordo di Salvatore Riccobono*, cit., 457; V. ARANGIO-RUIZ-P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., VIII; F. WIEACKER, *Salvatore Riccobono*, cit., 678; M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, cit., 587; S. RICCOBONO JR., *Salvatore Riccobono accademico d'Italia nella testimonianza del nipote*, cit., 2.

[9] Al riguardo, rinvio soprattutto a V. ARANGIO-RUIZ-P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., VII-XX.

[10] In occasione del collocamento a riposo di Salvatore Riccobono, l'Università di Palermo, il 28 novembre 1936, tributò al grande Maestro solenni onoranze, in occasione delle quali gli furono offerti quattro volumi di studi in suo onore. Vedi G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XIX-CVIII; e soprattutto la *Cronaca delle onoranze*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 18, 1939, XV-LXXII.

[11] Vedi il recente profilo delineato da A. MANTELLO, *Salvatore Riccobono*, cit., XVI-XXI, nella giornata di studi, svoltasi nel gennaio 2001 in Laterano, dedicata al ricordo dei romanisti lateranensi del Novecento.

[12] Gli ultimi scritti del Riccobono risalgono al 1956, anno di pubblicazione di: S. RICCOBONO, *Revisione delle interpolazioni giustiniane nel Corpus Juris Civilis*, in *Betterworths South African Law Review* 8, 1956, 57-59; Id., *Lettera al prof. Volterra in occasione delle onoranze a P. de Francisci*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, I, Milano 1956, VII-VIII. Per l'elenco cronologico di tutti gli scritti di Salvatore Riccobono vedi C. SANFILIPPO, *In Memoriam. Salvatore Riccobono*, cit., 123-133.

[13] Come risulta dal *Decreto di nomina del Ministro della P. Istruzione*, in *Archivio Storico dell'Università di Sassari* 7, IV, Registri Decreti IV, 1886-1905, n. 448, in cui si legge: «Il Ministro della P. Istruzione dichiara che per Decreto Reale del 21 gennaio 1897 registrato alla Corte dei Conti addì 2 febbraio stesso anno [...] il Signor Dottor Salvatore Riccobono è nominato in seguito a concorso, Professore Ordinario di Diritto Romano nella Regia Università di Sassari con l'annuo stipendio di £ 3000 a far tempo dal 1 febbraio 1897».

[14] Sul concorso vedi la *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, in *Ministero della Pubblica Istruzione, Bollettino Ufficiale*, a. XXV, I, n. 8, 24 febbraio 1898, 325-328. Cfr. G. FOIS, *Flaminio Mancaloni professore e rettore dell'Università di Sassari*, in *Diritto @ Storia. Quaderni di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* 1, 2002, n. 9 <http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Giuseppina%20Fois.htm>, [=Per una storia dell'Università di Sassari, a cura di G. Fois-A. Mattone, Bologna 2002, 114 n. 9].

[15] *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., 328.

[16] *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., 328.

[17] *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., 326.

[18] *Relazione della commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di ordinario di diritto romano nell'Università di Sassari*, cit., 326.

[19] Cfr. P. FIORI MACIOCCO, *Per un elenco dei docenti di materie storico-giuridiche dal 1880 in poi. VII. Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari*, in *Index* 9, 1980, 304, 309.

[20] *Registro delle deliberazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1882-1902*, in *Archivio Storico dell'Università di Sassari*, 35, III.

[21] *Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907*, in *Archivio Storico dell'Università di Sassari* 35, IV, 28.

[22] *Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907*, cit., 28.

[23] *Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907*, cit., 28 s.

[24] *Registro delle deliberazioni, con solo intervento dei professori ordinari, della Facoltà di Giurisprudenza, 1880-1907*, cit., 28 s. In realtà, l'Arnò non insegnò mai nell'Ateneo turritano. Secondo quanto scrive P. FIORI MACIOCCO, *Per un elenco dei docenti di materie storico-giuridiche dal 1880 in poi. VII. Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari*, cit., 304, nell'anno accademico 1897/98 la Cattedra di Diritto romano fu tenuta dal prof. Giovanni Maria Devilla. Di parere contrario G. FOIS, *Flaminio Mancaleoni professore e rettore dell'Università di Sassari*, cit., 114, la quale afferma che Flaminio Mancaleoni «dopo avere retto la supplenza di diritto romano sin dal 1897-98, a due anni dalla nomina a dottore aggregato, divenne professore straordinario di quella disciplina (dal 1898-99 al 1901)». Dal *Registro delle deliberazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 1882-1902*, cit. *supra* nt. 20, risulta, con delibera del 15 luglio 1897, l'approvazione del programma del Corso pratico di Diritto romano comparato col diritto civile italiano presentato dal Dottore aggregato Flaminio Mancaleoni per l'anno accademico 1897/98.

[25] M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23, 1995, 176.

[26] Sul valore del metodo di Salvatore Riccobono vedi L. CHIAZZESE, *L'opera scientifica di Salvatore Riccobono*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo* 18, 1939, XLII-LVIII, il quale scrive: «È tutto un mondo nuovo che il Riccobono ha aperto agli studiosi; tutto un complesso organico di metodi e di dottrine, di cui il valore non consiste soltanto nei risultati conseguiti, ma ancora di più consiste nell'indirizzo che ne risulta tracciato per le indagini future» (LVI).

[27] Cfr. G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXI. Vedi anche U. BRASIELLO, *Salvatore Riccobono (1864-1958)*, cit., XV, il quale afferma: «Egli ritenne quindi che le interpolazioni furono, sì, introdotte e in quantità innumerevole per via di soppressioni, aggiunte, mutamenti; ma furono spesso dovute alla necessità, pei compilatori, di essere *levigatores* dei testi classici, o soltanto *sutores*: essi nel levigare o nel cucire hanno dovuto mettere d'accordo le contraddizioni. Per le alterazioni sostanziali sostenne d'altra parte che non bastava segnare la interpolazione, ma occorreva valutare la ragione della interpolazione: tali ragioni indagò il più profondamente possibile».

[28] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXVIII.

[29] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXX.

[30] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXXI.

[31] U. BRASIELLO, *Salvatore Riccobono (1864-1958)*, cit., XIV.

[32] S. RICCOBONO, *La distinzione delle impensae e la regola fructus intelleguntur deductis impensis*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini* 58, 1897, 61-92.

[33] Tra tutti vedi S. RICCOBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, in *Annali del Seminario Giuridico della R. Università di Palermo* 3-4, 1917.

[34] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., LXIV.

[35] S. RICCOBONO, *La dottrina dell'alveo abbandonato*, in *Studi in onore di F. Schupfer*, I, Torino 1898, 215-228.

[36] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XLII.

[37] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XLII.

[38] S. RICCOBONO, *Scholia Sinaitica*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 9, 1898, 217-300 [= in ID., *Scritti di Diritto romano*, I, *Studi sulle fonti*, Palermo 1957, 273-335].

[39] G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXXVIII. Sull'importanza dell'opera vedi anche: V. ARANGIO-RUIZ-P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., XI, in cui l'Arangio-Ruiz scrive: «non senza ricordare, peraltro, la forte indagine da Lui dedicata agli allora apparsi *Scholia Sinaitica*, indagine di grande momento per la valutazione del lavoro delle scuole orientali prime e dopo la compilazione di Giustiniano».

[40] Sui criteri distintivi delle masse, vedi S. RICCOBONO, *Scholia Sinaitica*, cit., 280 ss.

[41] S. RICCOBONO, *Scholia Sinaitica*, cit., 329: «Ma noi invece sappiamo che il commento greco

non è il prodotto di un solo individuo, che piuttosto si venne formando in tempi diversi, accresciuto via via da nuove aggiunte per parte di altri scrittori, come già abbiamo molti esempi nelle opere annotate della letteratura giuridica romana».

[42] L' A. individua i seguenti passi come interpolati: D. 17.1.10.10 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 24.3.7.16 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 25.1.3.1 (Ulp. 36 *ad Sab.*); D. 25.1.9 (Ulp. 36 *ad Sab.*); D. 25.1.11 pr. (Ulp. 36 *ad Sab.*); D. 39.2.40 pr. (Ulp. 43 *ad Sab.*); D. 41.1.14.1 (Ner. 5 *mem.*).

[43] Cfr. S. RICCOBONO, *Scholia Sinaitica*, cit., 333, in cui si afferma: «La 4. massa è sicuramente posteriore alla pubblicazione dei Digesti. Se il commento si venne formando nella scuola di Berito, come è molto probabile, la revisione dovette avvenire nel periodo fra il 534-551».

[44] S. RICCOBONO, *Scholia Sinaitica*, cit., 334: «Secondo me il manoscritto a noi pervenuto rappresenta soltanto un estratto del commento greco. L'originale doveva contenere o le necessarie indicazioni, o direttamente il testo ulpiano. Questa spiegazione collima coi risultati che si ricavano dal presente lavoro; in quanto, se il commento fu riveduto dopo la compilazione nel sec. VI, naturalmente dovette essere allora ricopiato».

[45] H. PETERS, *Die oströmischen Digesterkommentare und die Entstehung der Digesten*, Lipsiae 1913.

[46] Cfr. G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, cit., XXXIX.

[47] V. Riccobono Salvatore (*senior*), in *Novissimo Digesto Italiano*, XV, Torino 1968, 923.

[48] V. Riccobono Salvatore (*senior*), cit., 923.

[49] Sono significative, al riguardo, le parole del grande Vincenzo Arangio-Ruiz, V. ARANGIO-RUIZ-P. DE FRANCISCI, *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, cit., VIII: «Egli era per noi il simbolo della lontana giovinezza, l'oggetto vivente di quella venerazione che si porta a chi nei primi passi ci ha sorretti e giudicati [...] Tale Egli era, d'altronde, non solo per noi romanisti italiani, vecchi e giovani, ma per quanti in ogni paese del mondo coltivano gli stessi studi: perché dalla Germania alla Francia e all'Inghilterra, e dall'America del Nord all'Africa del Sud, il nome di Salvatore Riccobono è stato per almeno vent'anni il più rispettato, e insieme il più popolare».

[50] A. MANTELLO, *Salvatore Riccobono*, cit., XVII.